Contributi - Sgravi contributivi - Erronea comunicazione di accettazione della richiesta di agevolazione da parte dell'INPS - Successiva domanda di regolarizzazione contributiva per sgravi non dovuti - Legittimo esercizio da parte dell'INPS del potere di autotutela - Supposta lesione dell'affidamento del contribuente - Non sussiste.

Tribunale di Forlì - 20.01.2016 n. 12 - Dr. Amato - R.R. (Avv. Beleffi) - INPS (Avv.ti Vestini, Ciarelli).

Nessun valido affidamento può sorgere in ordine ad una situazione non conforme a diritto, non potendosi certo configurare un giustificato affidamento sull'inefficienza della P.A. o sul fatto che essa non sottoponga a revisione i propri atti illegittimi.

FATTO - Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, la ditta R.R. evocava in giudizio l'INPS ed esponeva:

che in data 02.10.2011 aveva assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato il sig. S.M. con mansioni di imbianchino; questi era soggetto iscritto nella lista dei dipendenti in stato di perdurante inoccupazione/disoccupazione, la cui assunzione garantisce al datore di lavoro gli sgravi contributivi previsti dalla L. 407/1990, art. 8 comma 9; che, come certificato dal Centro per l'Impiego di Cesena, al momento dell'assunzione, il sig. S. risultava essere in stato di disoccupazione da settantotto mesi, essere iscritto all'elenco anagrafico tenuto presso il Centro per l'Impiego dal 19.07.2000 ed aver presentato dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro in data 28.02.2005;

che, essendo i suddetti requisiti necessari e sufficienti per ottenere gli sgravi contributivi previsti dalla normativa sopra richiamata, il datore di lavoro provvedeva a farne relativa comunicazione all'INPS che, all'esito delle relative verifiche, comunicava l'esito positivo, accertando la possibilità del ricorrente di godere delle predette agevolazioni;

che, facendo affidamento nella possibilità di godere dei richiamati sgravi contributivi, la ditta R. assumeva il sig. S. sebbene la situazione del mercato dell'edilizia avrebbe imposto scelte di ben diverso tipo; alla base della scelta di incrementare la forza lavoro durante tale periodo di crisi vi era, esclusivamente, la possibilità di risparmiare gli oneri contributivi per i primi trentasei mesi dall'assunzione;

che il rapporto proseguiva poi sino al 07.06.2012, data in cui le parti risolvevano il rapporto;

che in seguito, con comunicazione notificata tramite PEC in data 10 settembre 2014, l'INPS, informava la ditta R.R., che, a seguito di verifiche effettuate in ordine agli sgravi contributivi da questa goduti, era risultato che il sig. S.M., assunto in regime di agevolazione, aveva in realtà superato il regime reddituale previsto dalla normativa;

che, conseguentemente, l'INPS richiedeva al ricorrente un pagamento di € 5.806,59 di cui € 5.063,00 a titolo di contribuzione non versata ed € 743,59 di sanzioni;

che si possono dare due ipotesi: o il provvedimento di richiesta di regolarizzazione contributiva è illegittimo, e come tale insuscettibile di spiegare effetti nella sfera della ditta R., o, alternativamente, qualora si ritenga valido ed efficace, la tentennante condotta dell'INPS, che prima aveva concesso e poi negato l'agevolazione, aveva causato un danno da risarcire, pari al valore della richiesta di

regolarizzazione; in entrambi i casi nulla era dovuto all'Istituto. Ciò esposto, la ditta R.R. concludeva chiedendo all'adito Tribunale di dichiarare - previo annullamento o declaratoria di inefficacia della comunicazione INPS del 10 settembre 2014 - che la ditta stessa nulla doveva a titolo di regolarizzazione contributiva per la posizione del dipendente S.M.; alternativamente, chiedeva condannarsi l'INPS al risarcimento del danno in proprio favore, danno conseguente all'erronea comunicazione di accettazione della richiesta di agevolazione ex L. 407/1990, art. 8 comma 9, da quantificarsi nella misura pari all'importo richiesto a titolo di omissione contributiva, maggiorata dalla sanzione, per complessivi € 5.806,59, e conseguentemente dichiarare integralmente compensato il credito vantato dall'INPS a tale titolo con quello vantato a titolo risarcitorio dalla ditta concludente.

L'INPS si costituiva in giudizio, invocando il rigetto della domanda. La causa era istruita solo documentalmente, non essendovi stata neppure richiesta di ammissione di prove costituende da parte ricorrente ed essendo superflue le prove orali dedotte dall'INPS.

DIRITTO - Innanzi tutto, deve rilevarsi che il recupero delle agevolazioni nei confronti della ditta ricorrente appare giustificato, alla luce della documentazione prodotta, da cui risulta che il lavoratore S.M. aveva superato, nell'anno 2009, il limite di reddito per la conservazione dello status di disoccupazione. A seguito di ciò, il lavoratore, alla data dell'assunzione, aveva maturato una insufficiente anzianità di disoccupazione, pari a mesi 19, e dunque la ditta assuntrice non aveva diritto alle predette agevolazioni. Ciò posto, appare pienamente legittima la condotta dell'INPS che, in sede di verifica dei requisiti previsti dalla legge, ha esercitato il suo diritto-dovere di autotutela. E' infatti pacifico che la P.A. deve conformare il suo operato ai principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall'art. 97 Cost., e pertanto, deve ad essa riconoscersi lo jus poenitendi, il cui esercizio è doveroso laddove, come nella specie, vada ad emendare una precedente situazione di illegittimità. Il ricorrente, peraltro, sostiene che sarebbe stato leso il suo legittimo affidamento, in quanto l'INPS aveva inizialmente assentito la domanda di sgravio presentata dalla ditta.

Si può peraltro obbiettare che nessun valido affidamento può sorgere in ordine ad una situazione non conforme a diritto, non potendosi certo configurare un giustificato affidamento sull'inefficienza della pubblica amministrazione o sul fatto che essa non sottoponga a revisione i propri atti illegittimi.

A supporto delle sue tesi, la ditta ricorrente ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale che ha riconosciuto il diritto di esigere la tutela del legittimo affidamento a coloro che abbiano coltivato aspettative, sulla base di dichiarazioni o informazioni fornite dalla P.A.; orientamento fondato sul presupposto che la pubblica amministrazione è tenuta a rispettare l'affidamento e l'attendibilità delle sue dichiarazioni, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (articoli 1175 e 1375 c.c.). Laddove tale canoni vengano violati, secondo tale orientamento, l'Amministrazione è tenuta al risarcire il danno in cui è incolpevolmente incorso l'interessato.

L'orientamento giurisprudenziale citato dalla ditta ricorrente non si attaglia, tuttavia, al caso di specie.

I precedenti richiamati, infatti, riguardano casi in cui la P.A. aveva rilasciato informazioni erronee richieste da privati, al di fuori di un procedimento amministrativo (ad es., erronee informazioni fornite ad un cittadino sulla propria situazione contributiva, che lo induca a compiere determinate scelte rivelatasi dannose); non riguardano la diversa fattispecie del presunto "affidamento" del privato sulla immutabilità di un provvedimento favorevole. In proposito, è invece pertinente il richiamo fatto dalla difesa dell'Ente previdenziale alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ritiene in casi consimili

“irrilevante” la buona fede del privato nei cui confronti l’amministrazione intenda recuperare le somme indebitamente corrisposte (v. Cons. Stato sez. VI, 3950/09; Cons. Stato sez. III 4513/13).

Ma se l’azione risarcitoria difetta dei presupposti in linea astratta, essa appare indimostrata anche sotto il profilo del danno lamentato. In proposito, la ditta R.R. ha sostenuto che “l’incolpevole affidamento di poter godere dello sgravio previsto dalla legge ha portato la ricorrente a garantire un posto di lavoro ad un dipendente che diversamente non avrebbe potuto mantenere nel proprio organigramma a causa di un costo del lavoro non sopportabile per una ditta artigiana di piccolissime dimensioni.”. Orbene, tale affermazione è priva di riscontro a livello probatorio. Non vi è infatti alcuna prova che “la ditta R. avesse assunto il sig. S. confidando nella possibilità di ricevere lo sgravio contributivo” e che detta posizione lavorativa non sarebbe stata mantenuta se non incentivata dallo Stato, ed al riguardo non ha alcun valore la “mancata contestazione” da parte dell’INPS, poiché la situazione dedotta non costituisce un fatto, ma uno stato psicologico che richiede di essere provato con fatti; questi, appunto, non sono stati allegati. Appare insufficiente, al riguardo, il generico riferimento alla odierna crisi del settore edilizio, o il modesto numero dei dipendenti della ditta R., o la circostanza che tali dipendenti siano calati di una unità tra l’anno 2012 e gli anni 2013 e 2014; trattasi invero di circostanze non atte ad escludere che un’assunzione potesse rendersi opportuna (a prescindere dagli sgravi) in relazione alla effettiva situazione economico-finanziaria e alle commesse di cui, al momento, disponeva la ditta.

In definitiva, la domanda deve essere rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

(Omissis)

_____